



COMUNICATO UFFICIALE N. 317 (Beach Soccer – n. 5/BS)

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20

Articolo 1 – norme generali

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2021, il Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer.

Il Campionato sarà articolato in uno o due gironi: ogni girone sarà composto da almeno tre/quattro/cinque squadre cadauno.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Il Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021 sarà articolato su 2 Gironi denominati Girone A e Girone B, che in ogni caso, saranno formulati tramite sorteggio effettuato a cura del Dipartimento Beach Soccer.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali del Campionato Nazionale Under 20, nelle quali si contenderanno il titolo di Campione D'Italia di Beach Soccer Under 20.

Al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer parteciperanno al massimo 10 Società, le domande d'iscrizione verranno accettate sulla base del sotto indicato ordine di priorità:

- a) Domande pervenute da Società iscritte al Campionato di Serie A - Poule Scudetto 2021;
- b) Domande pervenute da Società iscritte al Campionato di Serie A - Poule Promozione 2021;
- c) Domande di iscrizione pervenute da altre società.

Una volta considerate le richieste di iscrizione presentate dalle Società iscritte al Campionato di Serie A – Poule Scudetto 2021, gli ulteriori posti vacanti saranno assegnati prendendo in considerazione le domande di iscrizione pervenute nei termini del presente Comunicato, da parte delle Società partecipanti al Campionato di Serie A – Poule Promozione 2021.

L'assegnazione dei posti vacanti, a completamento dell'organico del suddetto Campionato Under 20, avverrà tenendo conto, dei seguenti criteri:

- 1) del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel quadriennio 2015-2019 (allegato G);
- 2) in caso di pari merito nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel quadriennio 2015-2019 (allegato G), del miglior piazzamento ottenuto nella stagione 2019.

In caso di disponibilità di ulteriori posti vacanti, riservati a Società che presenteranno idonea domanda di iscrizione con riserva, si procederà a stilare un'ulteriore graduatoria sulla base dei criteri di seguito indicati:

- apparentamento con Società Professionistiche di Calcio a 11, che siano documentate e che consentano alla Società in questione di utilizzare denominazione, logo e maglia da gioco della Società con la quale si è stabilito il legame;
- anzianità di attività nel Beach Soccer (saranno considerati solo gli anni consecutivi)

- meriti riconosciuti nell'attività di promozione del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale (Società che ricopre nella stagione corrente la figura di Promotore nell'organizzazione di tappe del Campionato di Serie A, Campionato Femminile di B.S. oppure partecipi nell'organizzazione di una delle predette manifestazioni);
- sviluppo dell'attività Femminile di Beach Soccer;
- titoli sportivi conseguiti nell'attività del Beach Soccer;
- bacino di utenza (nella considerazione del bacino di utenza delle Società facenti richiesta di ripescaggio si andrà a privilegiare le Società che costituiscono le uniche partecipanti al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) su base regionale. Esplicitando in maniera esaustiva il concetto, nel caso in cui la richiedente rappresenti l'unica Società della Regione di cui fa parte, si andrà a considerare un bacino di utenza pari a quello di tutta la Regione di appartenenza; nel caso di più realtà all'interno della stessa Regione, si prenderà in considerazione il bacino di utenza del comune in cui la Società ha sede).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Le modalità di svolgimento del Campionato saranno le seguenti:

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in unica tappa dedicata al Campionato Under 20. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o pomeridiano in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di prossima pubblicazione. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali del Campionato Nazionale Under 20, nelle quali si contenderanno il titolo di Campione D'Italia di Beach Soccer Under 20, che si disputerà in concomitanza della tappa delle Finali Scudetto 2021.

Le modalità regolamentari di svolgimento sono contenute nell'articolo 2 del presente Comunicato Ufficiale. Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20

- a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer 2021.

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer facendo pervenire la documentazione a dipartimento.beachsoccer@lnd.it entro il termine di Lunedì 7/06/2021, ore 16.00, presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196), provvedendo – a pena di decadenza dell'ammissibilità dell'istanza di partecipazione ai rispettivi Campionati - a tutti gli adempimenti stabiliti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:

- Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021 e modulo di censimento e cessione diritti televisivi (all. B), debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentate della Società;
- Importo di € 350,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 – 2021 (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di Serie A 2021 - Poule Scudetto o Poule Promozione).
- Importo di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Under 20 - 2021 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti; (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di Serie A 2021 - Poule

Scudetto o Poule Promozione, nonché partecipante ad altro Campionato Dilettantistico organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti).

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Nome banca UNICREDIT – Roma Vico

Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA

Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336

Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Causale: Iscrizione Società _____ al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021.

L'inosservanza del termine del 7 Giugno 2021 ore 16,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza per le Società all'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021.

A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D

b) <u>Ammende per rinuncia – Campionato Naz. Under 20</u>	€ 125,00	= 1° rinuncia
	€ 250,00	= 2° rinuncia, con conseguente esclusione dal Campionato

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla 1a Giornata di gara sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

c) <u>Reclami al Giudice Sportivo Nazionale</u>	€ 100,00
d) <u>Reclami alla Corte di Giustizia Federale</u>	€ 200,00
e) <u>Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura d'urgenza</u>	€ 350,00
f) <u>Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati</u>	€ 100,00
g) <u>Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati con procedura d'urgenza</u>	€ 130,00
h) <u>Tasse di tesseramento (calciatori/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale):</u>	
- costo del cartellino calciatori, comprensivo di Tesseramento e premio assicurativo	€ 6,00 cadauno
- costo del cartellino dirigenti, comprensivo di tesseramento e premio assicurativo	€ 6,00 cadauno
- tessera allenatore abilitato	€ 15,00
- medico sociale	€ 50,00
- documento sostitutivo tessera impersonale	€ 1,00
- blocco distinta gare	€ 6,00

Dovranno essere ricompresi all'interno del "documento sostitutivo tessera impersonale" rilasciato dai Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali o Distrettuali, tutti i nominativi dei dirigenti societari autorizzati ad accedere all'interno del rettangolo di gioco (i nominativi dovranno essere correlati dei relativi dati anagrafici). Tali dirigenti societari dovranno altresì essere muniti di un cartellino dirigente per attività amatoriale e

ricreativa; in alternativa di una tessera allenatore abilitato o medico sociale. Tutto ciò al fine di fornire agli stessi un'adeguata copertura assicurativa.

i) Società associate

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime, rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono, pertanto il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società e/o del tesserato inadempiente.

l) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 – Svolgimento del Campionato Under 20 e formazione delle classifiche

Si porta di seguito uno schema – tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di almeno 10 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione del numero delle squadre iscritte, la composizione dei gironi verrà sorteggiata dal Dipartimento Beach Soccer.

L'ordine delle gare, designato dal Dipartimento Beach Soccer prima dell'inizio del Campionato, ha abbinamenti differenti in ogni giornata di gara delle singole tappe. Ciascun girone è strutturato su un totale di 4 giornate di gara. Ogni singola squadra, pertanto, disputa un totale di quattro partite nel contesto della tappa di qualificazione riferita al proprio girone.

La durata della gara è stabilita in tre tempi da 12 minuti (tempo non effettivo), cadauno.

In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore.

Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco).

Al termine della tappa di qualificazione di ciascun girone verrà stilata la classifica generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di gara di ciascun girone e, comunque, a conclusione della tappa di qualificazione alla fase finale per ciascun girone.

A conclusione della tappa di qualificazione, riferite a ciascuno dei due Gironi, la somma dei punteggi genererà il totale punti di ogni squadra.

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine della tappa di qualificazione che interesseranno ciascun girone, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- parità di punteggio tra due squadre al termine della tappa di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara: per la determinazione della classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;

- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della seconda e conclusiva tappa di ciascun girone,

coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara: per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- d) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore;
- e) del sorteggio.

Si qualificano per le finali del Campionato Nazionale Under 20, le prime due classificate per ogni girone.

Le date, la sede e gli orari, di svolgimento delle fasi finali del Campionato Nazionale Under 20 saranno comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. Lo svolgimento della competizione sarà così articolato:

Semifinali

- Semifinale 1: 1° Classificata Girone A – 2° Classificata Girone B (Gara 1)
- Semifinale 2: 1° Classificata Girone B – 2° Classificata Girone A (Gara 2)

Finale

- Finale 1° e 2° posto – vincente gara 1 – vincente gara 2 (Gara 3)

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 3 - Tesseramento e Partecipazione al Campionato Under 20

Possono partecipare al Campionato, ai sensi dell'articolo 33, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, tutti i calciatori non tesserati e tesserati, che abbiano compiuto il 15° anno di età, con Società affiliate alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Per i calciatori tesserati con le società sopracitate è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di appartenenza.

E' data facoltà alle Società aspiranti all'ammissione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021 di presentare l'elenco nominativo dei propri calciatori all'atto dell'iscrizione (minimo dieci, massimo 30 calciatori), unitamente alle fotocopie dei cartellini dei calciatori (tesseramento per attività amatoriale e ricreativa) unitamente ad un documento di identità in corso di validità, compilando la modulistica allegata alla presente (tutti documenti inoltrati al Dipartimento dovranno essere leggibili). **Il termine conclusivo di presentazione del suddetto elenco, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. – Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma, è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 del giorno 28 Giugno 2021.**

Potranno essere tesserati, con finalità di partecipazione al Campionato Under 20, i calciatori nati dal 1° gennaio 2001. All'interno dell'elenco nominativi dei propri calciatori presentato all'atto dell'iscrizione

(massimo 30 calciatori).

In ogni caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Under 20, attuata presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@Ind.it.

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatori per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

1. Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutti quei calciatori che sono destinatari di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisione e Dipartimenti.
2. La tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentata agli Arbitri, ai sensi dell' art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in triplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di gioco (calciatori, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.
3. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo degli stessi calciatori.
4. Sarà possibile inserire nell'elenco nominativo, giocatori tesserati per la stessa Società che facciano già parte della lista presentata per la Serie A (Poule Scudetto o Poule Promozione).

In ordine al tesseramento di calciatori extracomunitari maggiorenni, si fa presente che lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

Anche in questo caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Under 20, attuata presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@Ind.it.

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatori per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo

tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, a tale riguardo, al fine di tutelare le squadre partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche d'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, in favore dei propri calciatori. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 4 – Partecipazione dei calciatori stranieri al Campionato

1. Sono tesserabili tutti i calciatori di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza italiana, nonché un massimo di n.2 calciatori stranieri (comunitari o extracomunitari) per Squadra, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatori (2 calciatori più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatori. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero minimo di dieci calciatori di cittadinanza italiana e un numero massimo di due calciatori stranieri, indipendentemente dallo status di comunitario o extracomunitario (nati dopo il 1° gennaio 2001).
3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autentica del passaporto o il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi, ai sensi della vigente legislazione statale.
5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui lo straniero extracomunitario intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare un'attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione da diritto a richiedere il tesseramento del calciatore straniero extracomunitario in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia dello straniero extracomunitario per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
8. L'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata – rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni – e per soggiorno di lunga durata che comportano per la titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
9. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2021, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatori extracomunitari che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.

Articolo 5 – Meccanismi e Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatori inseriti nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art.3, si precisa che dovranno essere presenti in distinta dieci giocatori di cittadinanza italiana, ed un massimo di n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001).

Resta inteso che qualora il numero dei calciatori fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazioni italiani/stranieri devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:

- N. 11 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 9 calciatori italiani e n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 10 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatori italiani e n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 9 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 8 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 1 straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 7 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori italiani e n. 1 straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 6 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 5 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 4 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 3 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001).

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), il calciatore sprovvisto di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato e che la Società ha inoltrato al competente organo federale esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, entro i termini descritti dall'art. 3 del presente C. U. ed in particolare:
 - a) Copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale della L.N.D.,
 - b) Copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.
 - c) Documento d'identità dell'atleta in corso di validità;
3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti dei giocatori e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.
4. Non potranno in ogni caso essere tesserati per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 6 - Persone ammesse nel rettangolo di gioco

1. Per le gare del Campionato Under 20 sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso:
 - a. i calciatori di riserva;
 - b. un dirigente accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra");
 - c. un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
 - d. un medico sociale.
2. Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli.
3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione dei calciatori di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell'eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
4. Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., il quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Articolo 7 – mancata partecipazione delle squadre alle gare

Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (18 minuti) verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra avversaria, con il punteggio di 0 – 10. L'organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A, il totale rispetto di tutte le regole di gioco.

Così come stabilito dall'art.2, la durata della gara è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo non effettivo), cadauno.**

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore.

In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco)

Nelle sole gare di semifinali e finale (1/2 posto), in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.

Articolo 8 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle squadre dal Campionato Under 20.

1. Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine il Campionato Under 20, al quale sono iscritte, e di concludere le gare iniziate.
2. La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o rinuncia a proseguire alla disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-10, nonché l'ammenda prevista per la rinuncia. Il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
3. Qualora una squadra si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di qualificazione, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-10 in favore dell'altra squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
4. La squadra che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è automaticamente esclusa dal Campionato di competenza, con le conseguenze di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalla L.N.D. equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Articolo 9 - Ritardo nella presentazione in campo delle squadre Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara dei rispettivi Campionati.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, gli arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo e mezzo della gara, quantificabile in 18 minuti.
3. E' facoltà della L.N.D. ridurre tale termine notificando in tempo il cambiamento a tutti i responsabili delle Società.

Articolo 10 - Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'Articolo 7, comma 1, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dall'Articolo 8, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza delle cause di forza maggiore compete senza possibilità di appello al Giudice Sportivo Nazionale competente.

Articolo 11 - Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate, per qualsiasi ragione non prevista dal Regolamento di Gioco, sono recuperate o rese nulle con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 12 - Impraticabilità del terreno di gioco

1. Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza del primo arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori presenti nelle prescritte distinte di gioco.
3. Il primo arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, il primo arbitro può prescindere dalla presenza, e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

Articolo 13 - Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio di ogni gara il dirigente accompagnatore, ovvero "Responsabile di squadra", deve presentare al 3° ufficiale di gara l'elenco dei calciatori partecipanti con i relativi documenti di identità e le tessere amatoriali. Le distinte delle squadre dovranno necessariamente indicare un capitano ed un vice capitano, e i dirigenti, ove presenti. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra") rappresenta, ad ogni effetto, la propria squadra.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dagli arbitri e consegnata al capitano o al dirigente della squadra avversaria prima dell'inizio della gara.
3. I dirigenti ed il capitano hanno diritto di avere in visione le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara.

Articolo 14 - Divisa di gioco

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) comunicandone preventivamente i colori al Dipartimento Beach Soccer.
2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori diversi da quelle del resto della squadra.
3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per i calciatori. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente modulata da tutte le Società in base al numero dei calciatori effettivamente tesserati ai sensi del presente Regolamento, viene assegnata a ciascun calciatore per l'intera durata della partecipazione nell'ambito delle attività sportive di competenza relative all'anno 2021. L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 50,00 per ciascun inadempimento.
4. Costituisce altresì condotta anti-regolamentare, l'utilizzo di maglie da gara non munite di manica coprente la parte alta del braccio. E' fatto divieto di utilizzare maglie da gara "stile smanicato".

5. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua disposizione. L'arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare.
6. Per i portieri sono vivamente consigliati i numeri 1, 12, 22 e 30.

Articolo 15 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari saranno resi noti entro le ore 24.00 di ognuna delle prime giornate di gara relative ad ogni singola tappa del Campionato Nazionale di riferimento (qualora si disputino gare in orario serale e notturno tale termine di pubblicazione sarà procrastinato di 2 ore) e, successivamente, entro le ore 17.00 di ogni martedì seguente allo svolgimento delle medesime tappe. Per le tappe in cui si gioca nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica detti provvedimenti saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che sarà trasmesso ai responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet della L.N.D. – Dipartimento Beach Soccer, <https://beachsoccer.lnd.it>
2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
3. Il/la calciatore/calciatrice che nel corso di una gara dovesse essere espulso definitivamente con un cartellino rosso o con due cartellini gialli ed allontanato dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva. Per il Campionato Under 20 la squalifica è da ritenere valida e da scontare anche al termine del girone di qualificazione, qualora la squadra del calciatore espulso dovesse qualificarsi alla fase finale.
4. Tutti i calciatori che abbiano ricevuto nel corso del girone di qualificazione del Campionato Under 20 due cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate.
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l'egida della L.N.D., compresi quelli amatoriali.
7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra medesima, giuste disposizioni di cui all'art. 14, del presente Regolamento, ed un'ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest'ultimo venga impiegato dall'inizio o nel corso di una gara, sarà data partita persa alla squadra che ha commesso l'errore.
8. Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando la partita successiva è terminata sul campo.

Articolo 16 - Giornate di gara

1. Tutte le gare si disputeranno nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario, salvo eventuali spostamenti con decisioni inappellabili assunte dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 17 - Sanzioni disciplinari

1. Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette a multa.
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colore diversi, una sola muta di maglia), Euro 50,00
3. Ritardo sull'inizio di gioco fino ad un tempo massimo di "un tempo e mezzo di gioco", come consentito dal presente Regolamento, Euro 50,00.
4. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta

0-10 e una multa, il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.

5. Pulizia panchine e spogliatoi: i calciatori e i dirigenti societari ammessi all'interno del rettangolo di gioco e dell'Area Tecnica saranno responsabili della pulizia delle panchine, nonché degli spogliatoi assegnati alla propria squadra. Alle Società che lasceranno l'area della panchina e/o lo spazio adibito a spogliatoio sporco verrà comminata una sanzione che potrà variare, a seconda della gravità della violazione, da un minimo di Euro 50 fino ad un massimo di Euro 100.
6. Eventuali danni alle strutture saranno a carico del responsabile della squadra.
7. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo Nazionale dovranno essere erogate secondo i termini tassativi indicati sul relativo Comunicato Ufficiale su cui vengono pubblicate. In mancanza si provvederà a prelievo coattivo.

Articolo 18- Reclami

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo dovrà rispettare il seguente iter:

- il preavviso motivato di reclamo andrà comunicato all'Arbitro al termine della gara, con riserva scritta;
- i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l'irregolare posizione dei calciatori dovranno pervenire entro l'ora successiva l'effettuazione della gara stessa presso la sede della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale presente in loco;
- copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente alla eventuale controparte. Quest'ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti dalla notifica del reclamo.
- la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari nazionali presso la L.N.D.

Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- a) le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo;
- b) nell'ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'organo giudicante. Le squalifiche o le inibizioni a termine che superino la durata del Campionato sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Federale;
- c) Per il Campionato Under 20 le ammonizioni residue al termine della prima fase del campionato (Tappa di qualificazione) vengono azzerati per la fase finale.
- d) Per il Campionato Under 20, al termine della stagione i residui di squalifica dovranno essere scontati nelle stagioni successive a quella in corso.

Articolo 19 - Omologazione delle gare

Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della L.N.D. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet www.lnd.it. Le deliberazioni della L.N.D. si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa della località in cui ha luogo il Campionato.

Articolo 20 - Cessione Diritti Radiotelevisivi

Le Società che si iscrivono al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer 2021 riconoscono alla L.N.D. i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming e Social, o comunque con qualsiasi mezzo

di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera Stagione Sportiva 2021. Detti diritti potranno essere gestiti direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, o indirettamente per il tramite di una Società partecipata, senza che le Società possano rivendicare e/o richiedere eventuali compensi o esercitare azioni. Tale delega viene riconosciuta attraverso la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione dell'Allegato "B".

Articolo 21 - Accettazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento si ritiene accettato, interamente ed in ogni sua parte, con la partecipazione ai Campionati.

Articolo 22 – Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme federali vigenti alla data di svolgimento del Campionato Under 20 di Beach Soccer.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

F.I.G.C – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**ATTIVITA' BEACH SOCCER
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20**
Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2021, al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo posta certificata	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena	
Eventuale locazione e dimensioni	
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/p)	Maglia: Pantaloncini:
Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 317 (5/BS) :

Luogo e data, _____

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

PRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
VICEPRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
SEGRETARIO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
DIRIGENTI DELEGATI	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;
- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale . Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 266 (1/BS del 21 Aprile 2021);
- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 317 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativi e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine di Lunedì 28 Giugno 2021.

Lista n. 30 calciatori			
Nome – Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)	Num. maglia fisso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Allegato B**CAMPIONATO BEACH SOCCER**
STAGIONE SPORTIVA 2021

Spett.le
Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma

La sottoscritta Società _____ con sede in _____
alla via / Piazza _____ in persona del sottoscritto legale rappresentante,
con la sottoscrizione del presente modulo, la Società riconosce, che la Lega Nazionale Dilettanti ("LND") potrà esercitare i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming o Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva 2021. Nell'ambito dell'esercizio di tali diritti, la LND avrà facoltà di realizzare o far realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. La Società prende atto che la LND potrà determinare gli eventuali criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità nell'interesse del movimento del Beach Soccer. Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND ad effettuare le riprese televisive delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta o differita televisiva e/o streaming, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND e dal Dipartimento di Beach Soccer.

Data

Il Legale Rappresentante della Società
Timbro – Firma